

La delega di funzioni

La valenza e legittimità della delega di poteri nell'ambito della struttura aziendale è unanimemente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alle condizioni che si esamineranno in seguito. Tale legittimità ha altresì superato il vaglio della corte costituzionale, che sia pure occupandosene in materia di omesso pagamento di contributi previdenziali ed assicurativi, aveva osservato come la stessa giurisprudenza ordinaria avesse inquadrato nei giusti limiti la responsabilità penale dell'imprenditore "quando gli obblighi che, in via generale gli fanno carico per legge, siano stati ripartiti, avuto riguardo soprattutto alla vastità dell'azienda, tra i suoi collaboratori, escludendola quando risulti che nell'assegnare i vari compiti a ciascun collaboratore abbia impartito precisi ordini e valide direttive e, potendolo, abbia esercitato opportuni ed adeguati controlli"¹. Infatti la stessa giurisprudenza ha sottolineato come il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incompetenza tecnica o l'ignoranza dello stato degli impianti, aggiungendo che tali condizioni gli impongono o di astenersi dall'assumere l'incarico dirigenziale o di conferire in modo formale a soggetti tecnicamente idonei l'incarico di osservare le norme di quello specifico settore di tutela ambientale²

L'istituto della delega di funzioni, non ricavabile da nessuna disposizione regolamentare, è peraltro, una creazione giurisprudenziale elaborata in ossequio al precetto costituzionale della personalità della responsabilità penale ed è, pertanto, alle varie condizioni individuate dalla stessa giurisprudenza che occorre fare riferimento per costruire una figura dogmaticamente compiuta, con la iniziale premessa che la ammissibilità della delega di funzioni determina una dilatazione piuttosto che un restringimento del numero dei soggetti chiamati ad adempiere agli obblighi imposti per la tutela degli interessi primari protetti, così che la eventuale ripartizione dei compiti all'interno dell'impresa oltre a non attenuare gli obblighi non può essere utilizzata al di là

¹ Corte Costituzionale 14 luglio 1976 n. 173

² Cass. Sez. III 25 marzo 2004, dep. 28 aprile 2004 n. 19560, Buriola, inedita.

delle effettive necessità delle strutture organizzative complesse al fine di operare uno scivolamento della responsabilità verso i quadri medio bassi dell'organizzazione.

Occorre infatti risalire alla divisione interna dei poteri per farne discendere la ripartizione delle responsabilità, anche se occorre ricordare come esistano compiti non delegabili in quanto ontologicamente collegati alla funzione dell'imprenditore, come le scelte generali strutturali in tema di sicurezza e la dislocazione, sempre su un piano generale, delle risorse. Ed infatti la responsabilità del titolare dell'azienda non è esclusa, pur in presenza di una valida delega, qualora le deficienze siano dovute a cause strutturali³, così come qualora sia risultata carente o insufficiente la capacità di spesa⁴.

Parimenti trattandosi non di un beneficio ma di uno strumento di organizzazione del lavoro, la delega (liberatoria della responsabilità penale) deve essere giustificata dalle dimensioni dell'azienda⁵ o dalla complessità gestionale della stessa⁶. Sul punto va precisato come il criterio dimensionale dell'impresa, se interpretato correttamente, non si traduce necessariamente nella nell'esistenza di strutture di grandi dimensioni con pluralità di unità produttive, ma nella necessità di decentrare compiti e responsabilità; condizione che non può escludersi a priori nelle piccole e medie aziende, attesa la sempre maggiore complessità dell'attività produttiva della moderna impresa, anche se tale necessità va adeguatamente dimostrata in sede di accertamento delle responsabilità e può essere oggetto di valutazione da parte del giudice⁷

In materia una ricostruzione organica delle singole condizioni di volta in volta individuate nell'esame degli specifici casi consente di ricostruire le condizioni minime di validità ed operatività della delega:

- la prima condizione posta dalla giurisprudenza è che la delega sia esplicita ed inequivoca, ovvero espressa e con contenuto chiaro⁸, essendosi ritenuta la responsabilità

³ Come ritenuto da Cass. Sez. I 24 settembre 1994 n. 10129, Scauri, in Ced Cass. 1999750, da Cass. Sez. III 14 giugno 1993 n. 6031, Biondi, *ivi*, 194821, e da Cass. Sez. III 6 maggio 1996, p.m. in proc. Bonaccorsi, in Riv. trim. dir. pen. econom, 1997, 1007;

⁴ Cass. Sez. III 30 agosto 2000 n. 93378, Guardone, in RivistaAmbiente, 2001, 56;

⁵ In senso conforme Cass. pen. sez. 17 gennaio 2000 n. 422, in CED Cass. n. 215159

⁶ Cass. pen. sez. III 9 ottobre 1996 n. 775, in CED Cass. n. 206675

⁷ Peraltro la giurisprudenza non ha riconosciuto spazio a tale indagine in ipotesi quali quella dell'impresa a conduzione familiare (Cass. Sez. III 15 luglio 1994 n. 8094, Galvagno, in Ced Cass. 199822), e limitandola particolarmente in generale.

⁸ Cfr. Cass. Sez. III 13 maggio 2004, dep. 11 giugno 2004 n. 26390, Deut, *inedita*;

del presunto delegante nel caso di carenza di sottoscrizione e di data certa⁹, dovendo la delega indicare presupposti, contenuti e limiti¹⁰. Principi ribaditi nel momento in cui viene ritenuta irrilevante la delega presumibile dalla ripartizione interna dei compiti assegnati ai dipendenti¹¹. In adesione all'orientamento maggioritario, e contrariamente a quanto sostenuto da un'orientamento minoritario¹² riteniamo che la forma scritta sia richiesta solo nel settore della pubblica amministrazione;

- necessità di una accettazione da parte del delegato, trattandosi di atto recettizio del quale occorre fornire la prova¹³;

- specificità dei compiti delegati, in quanto se la delega non si riferisce alla esecuzione di atti specifici, rispetto ai quali viene al delegato trasferita non la competenza, ma la legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti nella competenza del delegante, riemergono i poteri doveri di intervento dello stesso delegante, senza la necessità di una previa revoca delle attribuzioni del delegato¹⁴;

- il conferimento deve avvenire a favore di soggetto professionalmente idoneo, con qualificate capacità che diano la prova della effettività della delega¹⁵;

- il delegato goda di poteri decisionali e di organizzazione autonomi, abbia in pratica la possibilità concreta di scegliere¹⁶;

- quale aspetto simmetrico a quello illustrato al punto tre il delegato non deve essere utilizzato per compiti diversi da quelli delegati (che da questi lo distolgano);

- una volta riconosciuto al delegato il potere di iniziativa (punto quinto) il delegato non deve ingerirsi (che è cosa diversa dal controllo di cui al punto nove), riemergendo in tal caso la diretta responsabilità del delegante¹⁷;

- la effettività dei poteri deve riverberare anche sotto il profilo economico;

⁹ Cass. pen. sez. IV 24 giugno 2000 n. 7402, in CED Cass. n. 216475

¹⁰ Cass. pen. sez. IV 6 febbraio 1990 n. 1545, in CED Cass. n. 183216

¹¹ Cass. pen. sez. IV 9 gennaio 2001 n. 39, in Rivist'ambiente, 2001, 3, 371

¹² Cass. pen. sez. III 422/1999, citata, e successivamente Cass. Sez. III 15 aprile 2003 n. 827, dep. 6 giugno 2003, in materia di scarichi in pubblica fognatura, nonché Cass. Sez. III 13 marzo 2003 n. 22931.

¹³ Cass. pen. sez. IV 30 ottobre 1999 n. 12413, in CED Cass. n. 215009

¹⁴ Cass. pen. sez. III 26 marzo 1999 n. 4003, in CED Cass. n. 213271

¹⁵ Cass. pen. sez. IV 12413/1999 citata, ed in precedenza Cass. pen. sez. IV 17 giugno 1997 n. 5780, ivi, n. 208701; più di recente Cass. Sez. III 20 giugno 2003 n. 950, Impoco, inedita.

¹⁶ Cass. pen. sez. IV 29 marzo 1989 n. 4432, in CED Cass. n. 175356; Cass. Sez. III 15 aprile 2003 n. 826, dep. 06/06/2003,

¹⁷ Cass. pen. sez. IV 30 maggio 1991 n. 5835, in CED Cass. n. 187281; sul tema cfr. Cass. Sez. III 3 marzo 1992 n. 2330 e cass. Sez. III 26 maggio 1994 n. 6170;

- il delegante deve organizzare un sistema di controllo sull'attività del delegato per non incorrere in responsabilità per colpa in vigilando, in adesione al principio che "l'inerzia colpevole, nei reati contravvenzionali omissivi, va commisurata con il criterio del consenso: in particolare all'inerzia rispetto al dovere di attivazione imposto dalla legge deve affiancarsi non la conoscenza effettiva, bensì la mera conoscibilità, intesa quale potere dovere di conoscere una situazione della quale si ha l'obbligo di conoscenza"¹⁸.

L'obbligo di vigilanza trova il proprio fondamento nella connotazione quale garante principale del vertice aziendale, così che non può essere ridotto al semplice controllo della tenuta del sistema organizzativo; peraltro il suo mancato esercizio deve essere commisurato con una valutazione ex ante trovando un proprio limite nel principio di esigibilità¹⁹

In conclusione non potrà essere ritenuto penalmente responsabile l'imprenditore solo se, una volta approntate tutte le misure antinquinanti richieste (o avere fornito mezzi e poteri per effettuarlo), abbia delegato un preposto alla organizzazione ed all'espletamento, ove quest'ultimo sia persona tecnicamente capace, abbia accettato l'incarico e sia dotato di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo e sempre che il predetto datore di lavoro, nel più generale contesto della posizione di garanzia che comunque gli fa capo, non si esima dall'obbligo di sorveglianza. Il rispetto di tutto quanto sopra andrà, ovviamente, valutato tenendo conto delle connotazioni del caso concreto, tra cui dimensioni dell'organizzazione, peculiarità della fattispecie, concorso di fattori esterni.

Alfredo Montagna

Magistrato dell'Ufficio del Massimario

Della Corte di Cassazione

¹⁸ Cass. pen. sez. III 29 maggio 2000 n. 6176, in *Ambiente e sicurezza* 2000, 6, 21; in senso (isolatamente) difforme Cass. Sez. III 30 settembre 2002 n. 32524, Palandro, per la quale una volta conferita efficace delega non persiste in capo all'imprenditore l'obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio dei poteri delegati.

¹⁹ In tal senso Cass. Sez. III 26 maggio 2004, dep. 23 giugno 2004 n. 28126, Carraturo, inedita;